BOZZA NON VALORIZZATA.

PER LE INFORMAZIONI DI PRODOTTO CONSULTARE IL FOGLIO INFORMATIVO





Copia per il Cliente

NDG:

Contratto di Fido: Numero Fido:

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

per aperture di credito in conto corrente

IDENTITÁ E CONTATTI DEL FINANZIATORE - INTERMEDIARIO DI CREDITO						
Finanziatore	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni					
	Società soggetta ad attiv Parigi	vità di direzione	e e co	oordinamento del	socio unico BNP Pari	ibas S.A. –
Indirizzo	Sede legale e Direzione Generale: Via Altiero Spinelli, n.30 - 00157 Roma					
Telefono	+39 060.060					
Email	info@hellobank.it,	info@hellobank.it,				
Sito web	www.hellobank.it, www	v.bnl.it				
CARATTERISTICHE PRINC	IPALI DEL PRODOT	TO DI CRED	OTIO			
Numero Fido						
Forma Tecnica						
Tipo di contratto di Credito						
Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore						
Durata del contratto di credito	A revoca					
Al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare l'importo totale del credito	Si					
COSTI DEL CREDITO						
Tasso di interesse o tassi di interesse						
diversi che si applicano al contratto di credito	Fido xx%			Utilizzo Extra Fido	0/	
credito	XX%0			Utilizzo Extra Fluc) XX%	
Tasso Annuo Effettivo Globale	xx%					
(TAEG)	Si riporta calcolo sulla base	delle condizioni	i econ	omiche che saranno	effettivamente applica	te.
Costo totale del credito espresso in	Richiesto	Scadenza		Tasso di	Commissione	Diritti di
percentuale, calcolata su base			I	nteresse annuo	onnicomprensiva	Istruttoria
annua, dell'importo totale del credito.					annua ¹	
	C	A		0/	0/	0.00.0
Il TAEG consente al consumatore di	xx €	A revoca		xx%	xx%	0,00 €
confrontare le varie offerte	Importo totale dovuto dal co xx €	onsumatore:				

¹ Nota Commissione onnicomprensiva.

La Commissione onnicomprensiva remunera la Banca per la messa a disposizione di fondi. E' una commissione concordata preventivamente in forma scritta unitamente al tasso debitore al momento della concessione di un'apertura di credito in conto corrente, e viene applicata dal momento della messa a disposizione delle somme, indipendentemente dall'utilizzo, in misura percentuale dell'accordato e proporzionalmente al periodo di durata dell'affidamento. L'addebito è regolato su un conto corrente ordinario scelto dal cliente con la stessa periodicità di liquidazione prevista per le spese. La formula di calcolo applicata, in caso di periodicità di liquidazione trimestrale e di disponibilità dei fondi in tutti i giorni del periodo di riferimento è la seguente: addebito Commissione onnicomprensiva— Commissione onnicomprensiva.% trimestrale (indicata nella formula come Commissione onnicomprensiva.%. trimestrale (indicata nella formula come Commissione onnicomprensiva.%. trimestrale) dello 0,5%, addebitata su un conto corrente con periodo di liquidazione interessi trimestrale. In questo caso, se la somma è stata messa a disposizione per l'intero periodo, si verificherebbe un addebito per trimestre, pari a 5 euro Valore massimo trimestrale (Commissione onnicomprensiva% trimestrale) fino a 0,5% (2% su base annua).

PER LE INFORMAZIONI DI PRODOTTO CONSULTARE IL FOGLIO INFORMATIVO





Copia per il Cliente

		Commissione onnicomprensiva ¹ : 2% Annuo
	Fidi	Periodicità di addebito: Trimestrale
		Altre spese: non previste
COSTI	Utilizzi Extra Fido	Commissione di istruttoria veloce: 25 euro In assenza del fido ovvero oltre il limite del fido stesso, è prevista la Commissione di istruttoria veloce, commissione determinata in misura fissa e commisurata ai costi sostenuti per la valutazione creditizia (istruttoria veloce) necessaria ad autorizzare l'operazione. Viene applicata in caso di addebiti che determinano, rispetto al saldo disponibile di fine giornata, uno sconfinamento o accrescono uno sconfinamento già esistente. La commissione non è dovuta: 1) per i consumatori, quando ricorrono tutte e due le seguenti condizioni: - lo sconfinamento complessivo è inferiore o pari a 500 euro - lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi; Il cliente consumatore può beneficiare di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei 4 trimestri; 2) per tutti i clienti quando lo sconfinamento ha luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca; 3) per tutti i clienti quando la Banca non ha autorizzato lo sconfinamento.
Condizion	i in presenza delle quali i	"La Banca, in presenza di un giustificato motivo, sopravvenuto rispetto al momento della conclusione del
Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati		contratto (ad esempio un incremento dei costi operativi sostenuti dalla Banca), potrà proporre al Cliente la variazione delle spese applicate al rapporto e dei tassi. A tale fine, la Banca dovrà inviare, con un preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di applicazione della modifica, una proposta di modifica unilaterale, nella quale sarà indicato il giustificato motivo a sostegno della manovra, in modo che il cliente possa effettuare le proprie valutazioni in merito, eventualmente decidendo di recedere dal contratto entro il termine della data di applicazione della modifica stessa. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Costi in ca	so di ritardo nel pagamento	Non previsti
		1

ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Diritto di recesso del contratto di credito	Si. La Banca può recedere in qualsiasi momento in presenza di giustificato motivo dando un preavviso al consumatore non inferiore a tre giorni per il pagamento di quanto dovuto. Il consumatore può recedere con effetto di chiusura dell'operazione con il pagamento di quanto dovuto.
Consultazione di una banca dati	Si Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI

Finanziatore	
Finanziatore	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni
	Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A Parigi
Indirizzo	Sede legale e Direzione Generale: Via Altiero Spinelli, n.30 - 00157 Roma
Telefono	+39 060.060
Contatti	info@hellobank.it
Sito internet	www.hellobank.it, www.bnl.it
Iscrizione	Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. – Parigi Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006 Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000
Autorità di controllo	Banca d'Italia
Contratto di credito	

BOZZA NON VALORIZZATA.

PER LE INFORMAZIONI DI PRODOTTO CONSULTARE IL FOGLIO INFORMATIVO





Copia per il Cliente

Diritto di recesso	La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente un preavviso non inferiore a un giorno. Qualora l'apertura di credito sia concessa ad un Cliente consumatore (di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo n. 206/2005) la Banca ha facoltà di recedere, nonché di ridurla o di sospenderla, anche nel caso di apertura di credito a tempo determinato, senza preavviso in qualsiasi momento, qualora vi sia un giustificato motivo; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al consumatore un preavviso non inferiore a tre giorni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo il prodursi di eventi significativi di inefficienza o irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale o imprenditoriale o professionale, tale da porne ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità, correttezza commerciale ed affidabilità. Se l'apertura di credito è a tempo determinato ed è concessa ad un Cliente consumatore per un importo compreso tra €200 e €75.000, il Cliente può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, inviando alla Banca, presso l'Agenzia dove è radicato il rapporto, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se nel corso dei 14 giorni, il Cliente ha utilizzato in tutto o in parte le somme messe a disposizione dalla Banca deve, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, restituire il capitale, pagare gli interessi previsti in questo contratto, maturati sulle somme utilizzate, e rimborsare le somme non ripetibili corrisposte dalla Banca alla pubblica amministrazione. Nel caso in cui il Cliente receda dal contratto, il recesso si estenderà automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il contratto di apertura di credito, se tali servizi sono resi dalla Banca ovvero da un terzo sulla base di un accordo con la Banca. In generale, i
	Banca presso l'Agenzia dove è radicato il rapporto, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In
Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella fase precontrattuale	ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Legge Italiana
Legge Applicabile al contratto di	Legge Italiana Foro competente: luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello stato
credito e/o foro competente. Lingua	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana. Con l'accordo del consumatore, il
Lingua	finanziatore intende comunicare in lingua italiana nel corso del rapporto contrattuale
Reclami e ricorsi	
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi	Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Via Altiero Spinelli, n.30 - 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente: a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato; b) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1º gennaio 2009, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato; c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt.





BOZZA NON VALORIZZATA. PER LE INFORMAZIONI DI PRODOTTO CONSULTARE IL FOGLIO INFORMATIVO

Copia per il Cliente

CONTRATTO

Apertura di Credito in Conto Corrente

NUMERO

DELIBERATO IL

Dati anagrafici del Cliente

Il/la sottoscritto

Codice Fiscale

Domicilio (Cap, Citta, Provincia)

Codice Cliente (NDG)

PROPOSTA DA PARTE DELLA BANCA

a seguito della Sua richiesta di Apertura di Credito in Conto Corrente, anche tenuto conto delle informazioni da Lei forniteci ai fini di legge, Le proponiamo di seguito l'attivazione dei sotto indicati rapporti che saranno regolati dall'allegata DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA E CONTRATTUALE (comprese le relative sezioni e sottosezioni) nonché dalle condizioni economiche elencate nel modulo "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori", che costituiscono - tutti - parte integrante della presente proposta. La invitiamo, prima della eventuale firma per l'accettazione, a leggere attentamente la documentazione contrattuale suddetta.

Num. fido	Descrizione Forma Tecnica	Importo Affidato	Scadenza	Divisa
			REVOCA	Euro

utilizzabile nelle seguenti modalità

Descriz modalità di utilizzo Limite utilizzo²

sul conto corrente di utilizzo numero:

Tasso debitore entro fido				Per utilizzi	
Parametro di riferimento		Tasso finito nominale	Tasso finito effettivo ³	da €	a€
Tasso Fisso	0	xx%	xx%	1	XX

² Il limite di utilizzo indica la somma di denaro massima messa a disposizione dalla Banca su uno specifico conto corrente. Può essere inferiore alla somma affidata nel caso si voglia limitare l'utilizzo del fido su uno specifico conto di utilizzo.

³ Il tasso fisso non cambia per tutta la durata del contratto, mentre il tasso variabile è soggetto alle variazioni del parametro di riferimento.





BOZZA NON VALORIZZATA. PER LE INFORMAZIONI DI PRODOTTO **CONSULTARE IL FOGLIO**

INFORMATIVO Copia per il Cliente

Tasso debitore extra fido			
Parametro di riferimento	Spread	Tasso finito nominale	Tasso finito effettivo ³
Tasso Fisso	0	xx%	xx%

Commissione Istruttoria Veloce⁴ Euro xx,00

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA AI SENSI DELL'ART. 67-duodecies del D.Lgs n. 206/2005 (come modificato dal D.Lgs. n. 221/2007)

La Banca Le ricorda che, ai sensi dell'art. 67-duodecies del D.Lgs n. 206/2005 (come modificato dal D.Lgs. n. 221/2007), qualora Lei rivesta la qualifica di consumatore, ha facoltà di recedere dai contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza (come il contratto oggetto della presente proposta) senza penali e senza indicare il motivo, nel termine di quattordici giorni (c.d. diritto di ripensamento) decorrenti dal momento della conclusione del presente contratto (momento che corrisponde alla Sua accettazione). Il recesso dovrà essere esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso l'Agenzia dove si è scelto di regolare il rapporto di conto corrente. Il Cliente che prima del recesso abbia usufruito dei prodotti/servizi previsti dal Contratto è tenuto a pagare le spese relative ad essi se li aveva espressamente richiesti, secondo quanto indicato nelle Condizioni Economiche dei singoli prodotti/servizi. In caso di mancato esercizio del diritto di ripensamento i contratti continuano a produrre gli effetti salvo l'ulteriore diritto di recesso, contrattualmente previsto.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

(Firma operatore autorizzato)

Detti fidi saranno regolati dalle condizioni economiche contenute nel documento denominato "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" e dalle "Norme che regolano i rapporti di apertura di credito in conto corrente", elementi tutti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

⁴ In assenza del fido ovvero oltre il limite del fido stesso, è prevista la Commissione istruttoria veloce, commissione determinata in misura fissa e commisurata ai costi sostenuti per la valutazione creditizia (istruttoria veloce) necessaria ad autorizzare l'operazione. Viene applicata in caso di addebiti che determinano, rispetto al saldo disponibile di fine giornata, uno sconfinamento o accrescono uno sconfinamento già esistente. La commissione non è dovuta:

per i consumatori, quando ricorrono tutte e due le seguenti condizioni:

a. lo sconfinamento complessivo è inferiore o pari a 500 euro

b. lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;

⁻ il cliente consumatore può beneficiare di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei 4 trimestri;

⁻ per tutti i clienti quando lo sconfinamento ha luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca;

⁻ per tutti i clienti quando la Banca non ha autorizzato lo sconfinamento.





BOZZA NON VALORIZZATA FORMAZIONI DI PRODOTTO

PER LE INFORMAZIONI DI PRODOTTO CONSULTARE IL FOGLIO INFORMATIVO

Copia Cliente

NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

1 . NORME APPLICABILI IN VIA GENERALE.

Le aperture di credito concesse dalla Banca sono regolate dalle seguenti norme generali. Il Cliente si obblica:

 a) a non compiere atti di utilizzo del fido accordato oltre il limite d'importo disponibile o dopo l'eventuale scadenza, o prima che siano state efficacemente formalizzate le relative garanzie, salvo consenso della Banca, che non costituisce modifica delle condizioni e dei termini del fido, né affidamento per ulteriori, analoghe concessioni;

 a presentare, a richiesta della Banca, le situazioni contabili o extracontabili, i dati e documenti, indicati dalla Banca, redatti in modo idoneo a rappresentare compiutamente e fedelmente la situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente; a fornire dati e notizie circa lo stato delle garanzie.

2. UTILIZZO, RECESSO, RIDUZIONE E SOSPENSIONE DELL'APERTURA DI CREDITO.

Le aperture di credito concesse dalla Banca sono soggette alle seguenti condizioni:

- a) il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;
- b) il Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza dell'apertura di credito (sia essa a tempo determinato o a tempo indeterminato) il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio.
- c) quanto agli interessi debitori maturati in vigenza dell'apertura di credito, essi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. A tal fine, il Cliente autorizza preventivamente la Banca ad addebitare tali interessi sul conto corrente, anche allo scoperto alla data del 1° marzo di ciascun anno, ferma restando la facoltà del Cliente di revocare in ogni momento l'autorizzazione purché prima che l'addebito sia stato contabilizzato.

Dal momento in cui gli interessi sono esigibili (1 marzo), i fondi accreditati sul conto della Banca e destinati ad affluire sul conto del Cliente sul quale è regolato il finanziamento sono impiegati per estinguere il debito da interessi.

In caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili: il saldo relativo alla sorte capitale produce interessi e quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.

d) se l'apertura di credito è a tempo determinato ed è concessa ad un consumatore per un importo compreso tra €200 e €75.000, il Cliente può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, inviando alla Banca, presso l'Agenzia dove è radicato il rapporto, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se nel corso dei 14 giorni, il Cliente ha utilizzato in tutto o in parte le somme messe a disposizione dalla Banca deve, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, restituire il capitale, pagare gli interessi previsti in questo contratto, maturati sulle somme utilizzate, e rimborsare le somme non ripetibili corrisposte dalla Banca alla pubblica amministrazione. Nel caso in cui il Cliente receda dal contratto secondo le modalità di cui sopra, il recesso si estenderà automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il contratto di apertura di credito, se tali servizi sono resi dalla Banca ovvero da un terzo sulla base di un accordo con la Banca.

e) la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente un preavviso non inferiore ad un giorno. Qualora l'apertura di credito sia concessa ad un consumatore la Banca ha facoltà di recedere, nonché di ridurla o di sospenderla, anche nel caso di apertura di credito a tempo determinato, senza preavviso in qualsiasi momento, qualora vi sia un giustificato motivo; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al consumatore un preavviso non inferiore a tre giorni.

f) a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo di recesso il prodursi di eventi significativi di inefficienza o irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale o imprenditoriale o professionale, tale da porne ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità, correttezza commerciale ed affidabilità, quali:

- gravi irregolarità o carenze o inaffidabilità dei documenti e dei resoconti contabili e gestionali presentati alla Banca per l'ottenimento del fido o successivamente nel corso di esso;
- scorretto utilizzo dei fidi per frequenti utilizzi oltre o continuativamente prossimi al limite massimo concesso o per scopi non conformi alla loro destinazione o natura;
 - creazione fittizia, anche transitoria, di liquidità;
- inadempienze gravi o continue verso clienti o fornitori, irregolarità nei pagamenti anche verso terzi, in particolare se rivelate da protesti o equipollenti, dalla promozione a carico del Cliente di liti, provvedimenti monitori o cautelari o atti di recupero crediti;
- perdite improvvise o continua mancata redditività;
- altri fatti negativi dei quali il Cliente non abbia dato plausibile giustificazione.
- g) La Banca dà immediata comunicazione scritta al Cliente della riduzione, sospensione o recesso dall'apertura di credito. Il Cliente ha facoltà di recedere dall'apertura di credito con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto;
- h) in ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso;
- i) le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso

3 . RECLAMI E PROCEDURE DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE .

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Via Altiero Spinelli, n.30 - 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR(www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti

precisato;

b) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1º gennaio 2009, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato; c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L.98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

4. COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA.

- 1. La Banca fornisce al Cliente, periodicamente, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio del rendiconto e del documento di sintesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente acceptato dal Cliente.
- 2. La Banca fornisce al Cliente, periodicamente, una comunicazione nella quale viene specificamente evidenziata e rendicontata al Cliente con cadenza massima annuale, la commissione onnicomprensiva con l'indicazione dell'effettivo utilizzo dei fondi avvenuto nello stesso periodo, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal Cliente

5. MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI.

La Banca può modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni economiche e normative, in presenza di un giustificato motivo (Art. 118 del T.U.L.B. D.Lgs. n. 385/1993) con le modalità previste dalla legge. La Banca comunica queste modifiche al Cliente in forma scritta o mediante altro supporto durevole da lui accettato, con preavviso minimo di 2 mesi. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche, senza penalità o spese di chiusura, e in questo caso, in sede di liquidazione del rapporto, verranno applicate le condizioni precedenti. Se il Cliente non esercita il diritto di recesso nei termini stabiliti, la Banca riterrà approvate le modifiche.

In caso di cliente consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), se il tasso di interesse applicato al Cliente varia in funzione di parametri dallo stesso prescelti (ad esempio, EURIBOR, tasso BCE, etc.), in caso di variazioni di tali parametri, la Banca comunica al Cliente, periodicamente in forma scritta su supporto cartaceo o altro supporto durevole preventivamente accettato, le modifiche dei tassi, dovute a tali variazioni. Inoltre, le variazioni dei tassi di riferimento verranno pubblicate dalla Banca nel proprio sito www.bnl.it, nonché rese disponibili presso le dipendenze.

6. COMMISSIONE ONNICOMPRENSIVA.

La commissione onnicomprensiva remunera la Banca per la messa a disposizione di fondi. Viene applicata dal momento della messa a disposizione delle somme in misura percentuale sull'accordato e per il periodo di durata del fido.

La periodicità di liquidazione della commissione onnicomprensiva è quella del conto corrente di regolamento scelto dal Cliente. Nel caso di periodo di liquidazione non trimestrale la formula di calcolo applicata è quella descritta nelle condizioni economiche del presente contratto. Il regolamento della commissione onnicomprensiva avviene sul conto corrente specificamente indicato dal Cliente.

7. GARANZIE.

Laddove per la concessione dell'apertura di credito si fosse resa necessaria l'acquisizione di garanzie, l'utilizzo della stessa sarà sospeso fino al completamento del processo di formalizzazione/costituzione delle garanzie offerte. Il Cliente si impegna a conservare – per quanto in sua facoltà e compiendo o consentendo gli atti conservativi più idonei, dandone notizia alla Banca – le garanzie reali costituite nonché – su richiesta della Banca stessa – ad integrare le garanzie di qualunque tipo che siano divenute insufficienti mediante, a seconda dei casi, la prestazione di nuove garanzie o la sostituzione del garante.

8. ELEZIONE DI DOMICILIO DEL CLIENTE.

L'invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche della Banca sono fatte al Cliente con pieno effetto, anche nei confronti degli eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, all'indirizzo dal Cliente stesso indicato all'atto della conclusione del contratto, oppure portato a conoscenza della Banca con comunicazione scritta ricettizia.

9. RINVIO

Restano ferme, per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le norme contrattuali che regolano i conti correnti di utilizzo del fido.

BOZZA NON VALORIZZATA. PER LE INFORMAZIONI DI PRODOTTO CONSULTARE IL FOGLIO INFORMATIVO





Copia da riconsegnare alla Banca

NDG:

Contratto di Fido: Numero Fido:

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI per aperture di credito in conto corrente

IDENTITA E CONTATTI DE	L FINANZIATORE - IN	TERMEDIA	ARIO DI CREDITO		
Finanziatore	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni				
	Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A Parigi				
Indirizzo	Sede legale e Direzione Generale: Via Altiero Spinelli, n.30 - 00157 Roma				
Telefono	+39 060.060				
Email	info@hellobank.it				
Sito web	www.hellobank.it, www.bnl.	<u>it</u>			
CARATTERISTICHE PRINC	IPALI DEL PRODOTTO	D DI CREDI'	ГО		
Numero Fido					
Forma Tecnica					
Tipo di contratto di Credito					
Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore					
Durata del contratto di credito	A revoca				
Al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare l'importo totale del credito	Si				
COSTI DEL CREDITO					
Tasso di interesse o tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito	Fido xx%		Utilizzo Extra Fido	xx%	
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	xx%				
	Si riporta calcolo sulla base de	elle condizioni e	economiche che saranno	effettivamente applicate	
Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.	Richiesto	Scadenza	Tasso di Interesse annuo	Commissione onnicomprensiva ⁵	Diritti di Istruttoria
Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte	xx €	A revoca	xx%	xx%	0,00 €
-	Importo totale dovuto dal con: xx €	sumatore:			

⁵ Nota Commissione onnicomprensiva.

La Commissione onnicomprensiva remunera la Banca per la messa a disposizione di fondi. E' una commissione concordata preventivamente in forma scritta unitamente al tasso debitore al momento della concessione di un'apertura di credito in conto corrente, e viene applicata dal momento della messa a disposizione delle somme, indipendentemente dall'utilizzo, in misura percentuale dell'accordato e proporzionalmente al periodo di durata dell'affidamento. L'addebito è regolato su un conto corrente ordinario scelto dal cliente con la stessa periodicità di liquidazione prevista per le spese. La formula di calcolo applicata, in caso di periodicità di liquidazione trimestrale e di disponibilità dei fondi in tutti i giorni del periodo di riferimento è la seguente: addebito Commissione onnicomprensiva— Commissione onnicomprensiva.% trimestrale (indicata nella formula come Commissione onnicomprensiva. Vi trimestrale (indicata nella formula come Commissione onnicomprensiva. Vi trimestrale) dello 0,5%, addebitata su un conto corrente con periodo di liquidazione interessi trimestrale. In questo caso, se la somma è stata messa a disposizione per l'intero periodo, si verificherebbe un addebito per trimestre, pari a 5 euro Valore massimo trimestrale (Commissione onnicomprensiva Vimestrale) fino a 0,5% (2% su base annua).

CONSULTARE IL FOGLIO INFORMATIVO





Copia da riconsegnare alla Banca

		Commissione onnicomprensiva ² : 2% Annuo
	Fidi	Periodicità di addebito: Trimestrale
		Altre spese: non previste
COSTI	Utilizzi Extra Fido	Commissione di istruttoria veloce: 25 euro In assenza del fido ovvero oltre il limite del fido stesso, è prevista la Commissione di istruttoria veloce, commissione determinata in misura fissa e commisurata ai costi sostenuti per la valutazione creditizia (istruttoria veloce) necessaria ad autorizzare l'operazione. Viene applicata in caso di addebiti che determinano, rispetto al saldo disponibile di fine giornata, uno sconfinamento o accrescono uno sconfinamento già esistente. La commissione non è dovuta: 1) per i consumatori, quando ricorrono tutte e due le seguenti condizioni: - lo sconfinamento complessivo è inferiore o pari a 500 euro - lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi; Il cliente consumatore può beneficiare di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei 4 trimestri; 2) per tutti i clienti quando lo sconfinamento ha luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca; 3) per tutti i clienti quando la Banca non ha autorizzato lo sconfinamento.
	n presenza delle quali i o essere modificati	"La Banca, in presenza di un giustificato motivo, sopravvenuto rispetto al momento della conclusione del contratto (ad esempio un incremento dei costi operativi sostenuti dalla Banca), potrà proporre al Cliente la variazione delle spese applicate al rapporto e dei tassi. A tale fine, la Banca dovrà inviare, con un preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di applicazione della modifica, una proposta di modifica unilaterale, nella quale sarà indicato il giustificato motivo a sostegno della manovra, in modo che il cliente possa effettuare le proprie valutazioni in merito, eventualmente decidendo di recedere dal contratto entro il termine della data di applicazione della modifica stessa. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Costi in caso	di ritardo nel pagament	
		1 1

ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Diritto di recesso del contratto di credito	Si. La Banca può recedere in qualsiasi momento in presenza di giustificato motivo dando un preavviso al consumatore non inferiore a tre giorni per il pagamento di quanto dovuto. Il consumatore può recedere con effetto di chiusura dell'operazione con il pagamento di quanto dovuto.
Consultazione di una banca dati	Si Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI

1 11 11 11 12 11 11 11	
Finanziatore	
Finanziatore	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni
	Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A Parigi
Indirizzo	Sede legale e Direzione Generale: Via Altiero Spinelli, n.30 - 00157 Roma
Telefono	+39 060.060
Contatti	info@hellobank.it
Sito internet	www.hellobank.it, www.bnl.it
Iscrizione	Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. – Parigi Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006 Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000
Autorità di controllo	Banca d'Italia
Contratto di credito	
Diritto di recesso	La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente un preavviso non inferiore a un giorno. Qualora l'apertura di credito sia concessa ad un Cliente consumatore (di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo n. 206/2005) la Banca ha facoltà di recedere, nonché di ridurla o

BOZZA NON VALORIZZATA.

PER LE INFORMAZIONI DI PRODOTTO CONSULTARE IL FOGLIO INFORMATIVO





Copia da riconsegnare alla Banca

	di sospenderla, anche nel caso di apertura di credito a tempo determinato, senza preavviso in qualsiasi momento, qualora vi sia un giustificato motivo; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al consumatore un preavviso non inferiore a tre giorni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo il prodursi di eventi significativi di inefficienza o irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale o imprenditoriale o professionale, tale da porne ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità, correttezza commerciale ed affidabilità. Se l'apertura di credito è a tempo determinato ed è concessa ad un Cliente consumatore per un importo compreso tra €200 e €75.000, il Cliente può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, inviando alla Banca, presso l'Agenzia dove è radicato il rapporto, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se nel corso dei 14 giorni, il Cliente ha utilizzato in tutto o in parte le somme messe a disposizione dalla Banca deve, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, restituire il capitale, pagare gli interessi previsti in questo contratto, maturati sulle somme utilizzate, e rimborsare le somme non ripetibili corrisposte dalla Banca alla pubblica amministrazione. Nel caso in cui il Cliente receda dal contratto, il recesso si estenderà automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il contratto di apertura di credito, se tali servizi sono resi dalla Banca ovvero da un terzo sulla base di un accordo con la Banca. In generale, il Cliente ha facoltà di recedere dall'apertura di credito, con effetto di chiusura dell'operazione, mediante pagamento di quanto dovuto, inviando alla Banca presso l'Agenzia dove è radicato il rapporto, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.
	-
Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella fase precontrattuale	Legge Italiana
Legge Applicabile al contratto di	Legge Italiana
credito e/o foro competente.	Foro competente: luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello stato
Lingua	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana. Con l'accordo del consumatore, il
Liligua	finanziatore intende comunicare in lingua italiana nel corso del rapporto contrattuale
Reclami e ricorsi	
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi	Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Via Altiero Spinelli, n.30 - 00157 Roma, indirizzo email reclami@balmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente: a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato; b) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1º gennaio 2009, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato; c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt.

BOZZA NON VALORIZZATA. PER LE INFORMAZIONI DI PRODOTTO

CONSULTARE IL FOGLIO INFORMATIVO





Copia da riconsegnare alla Banca

CONTRATTO

Apertura di Credito in Conto Corrente

NUMERO DELIBERATO IL

Dati anagrafici del Cliente

Il/la sottoscritto/a

Codice Fiscale

Domicilio (Cap, Citta, Provincia)

Codice Cliente (NDG)

ACCETTAZIONE DEL CLIENTE

Spett. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.,

avendo ricevuto la vostra proposta di attivazione di Apertura di credito in Conto Corrente, avendo ricevuto e letto la relativa DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA E CONTRATTUALE contenente le Informazioni generali sulla Banca e il documento relativo alle "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori":

con la presente dichiaro di accettare la proposta stessa, che di seguito trascrivo per integrale accettazione:

"PROPOSTA DA PARTE DELLA BANCA"

Num. fido	Descrizione Forma Tecnica	Importo Affidato	Scadenza	Divisa
			REVOCA	Euro

utilizzabile nelle seguenti modalità

Descrizione modalità di utilizzo

Limite utilizzo 6

sul conto corrente di utilizzo numero:

Tasso debitore entro fido				Per utilizzi	
Parametro di riferimento	Spread	Tasso finito nominale	Tasso finito effettivo ⁷	da €	a€
Tasso Fisso	0	XX	xx%	1	XX

⁶ Il limite di utilizzo indica la somma di denaro massima messa a disposizione dalla Banca su uno specifico conto corrente. Può essere inferiore alla somma affidata nel caso si voglia limitare l'utilizzo del fido su uno specifico conto di utilizzo.

⁷ In corsivo il tasso comprensivo della capitalizzazione interessi.

BOZZA NON VALORIZZATA. PER LE INFORMAZIONI DI PRODOTTO CONSULTARE IL FOGLIO INFORMATIVO





Copia da riconsegnare alla Banca

Т				
Parametro di riferimento Spread		Tasso finito nominale	Tasso finito effettivo ⁷	
Tasso Fisso	0	xx%	xx%	

Commissione Istruttoria Veloce 8 Euro xx,00

⁸ In assenza del fido ovvero oltre il limite del fido stesso, è prevista la **Commissione istruttoria veloce**, commissione determinata in misura fissa e commisurata ai costi sostenuti per la valutazione creditizia (istruttoria veloce) necessaria ad autorizzare l'operazione. Viene applicata in caso di addebiti che determinano, rispetto al saldo disponibile di fine giornata, uno sconfinamento o accrescono uno sconfinamento già esistente. La commissione non è dovuta:

⁻ per i consumatori, quando ricorrono tutte e due le seguenti condizioni:

a. lo sconfinamento complessivo è inferiore o pari a 500 euro

b. lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;

⁻ il cliente consumatore può beneficiare di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei 4 trimestri;

⁻ per tutti i clienti quando lo sconfinamento ha luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca;

⁻ per tutti i clienti quando la Banca non ha autorizzato lo sconfinamento.

Detti affidamenti saranno regolati dalle condizioni economiche contenute nel documento denominato "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" e dalle "Norme che regolano i rapporti di apertura di credito in conto corrente", elementi tutti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

BOZZA NON VALORIZZATA. PER LE INFORMAZIONI DI PRODOTTO







Copia da riconsegnare alla Banca

Data	x	Firm	X a		
apertura di crec riferimento ai s sospensione de	o nota che i finanziamenti o dito in conto corrente" ripo sensi degli art. 1341 e 1342 ll'apertura di credito); Art. ie); Art. 8. (Elezione di don	ortate nel seguito e che di 2 del Codice Civile a quell 5.(Modifica delle condizio nicilio del Cliente).	chiaro di accettare p le di cui agli articoli oni contrattuali); Art	Art. 2. (Utilizzo, ro. 6. (Commissione	ticolare e specifico ecesso, riduzione e Onnicomprensiva);
Data	x	_ Firma	×		
Modalità di pa	agamento della commissio	one onnicomprensiva			
	atario del conto corrente so nnicomprensiva per i segue			Lavoro S.p.A. ad add	debitare in conto la
Num. fido	Descrizione Forma Tecnica	Importo Affidato	Scadenza A REVOCA	Divisa EUR	
Intestatario:					
C/C:		Firma	×		
DICHIARAZI	ONE CLIENTE				
Il sottoscritto					
attesta di aver ri	icevuto copia del presente o	contratto, comprensivo dell	e condizioni general	i nel medesimo con	tenute.
Data	K	Firma	×		
DICH	IIARAZIONE DI AVVEN	IUTA CONSEGNA DEL	L'INFORMATIVA	PRECONTRATT	TUALE
Dichiarazione	Cliente:				
Il/La sottoscritte	o/a			attesta di	aver ricevuto il
documento den	ominato "Informazioni Eur	opee sul Credito ai Consur	natori".		
Data	x	Firma	×		
BANG	CA NAZIONALE DEL LA	AVORO SpA			

CONSULTARE IL FOGLIO INFORMATIVO





Copia da riconsegnare alla Banca

NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI APERTURA DI CREDITO IN

CONTO CORRENTE

1 . NORME APPLICABILI IN VIA GENERALE.

Le aperture di credito concesse dalla Banca sono regolate dalle seguenti norme generali. Il Cliente si obbliga:

- a) a non compiere atti di utilizzo del fido accordato oltre il limite d'importo disponibile o dopo l'eventuale scadenza, o prima che siano state efficacemente formalizzate le relative garanzie, salvo consenso della Banca, che non costituisce modifica delle condizioni e dei termini del fido, né affidamento per ulteriori, analoghe concessioni;
- a presentare, a richiesta della Banca, le situazioni contabili o extracontabili, i dati e documenti, indicati dalla Banca, redatti in modo idoneo a rappresentare compiutamente e fedelmente la situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente; a fornire dati e notizie circa lo stato delle garanzie.

2. UTILIZZO, RECESSO, RIDUZIONE E SOSPENSIONE DELL'APERTURA DI CREDITO.

Le aperture di credito concesse dalla Banca sono soggette alle seguenti condizioni:

- a) il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;
- il Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza dell'apertura di credito (sia essa a tempo determinato o a tempo indeterminato) il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio.
- c) quanto agli interessi debitori maturati in vigenza dell'apertura di credito, essi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e diventano esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. A tal fine, il Cliente autorizza preventivamente la Banca ad addebitare tali interessi sul conto corrente, anche allo scoperto, alla data del 1º marzo di ciascun anno, ferma restando la facoltà del Cliente di revocare in ogni momento l'autorizzazione purché prima che l'addebito sia stato contabilizzato.

Dal momento in cui gli interessi sono esigibili (1 marzo), i fondi accreditati sul conto della Banca e destinati ad affluire sul conto del Cliente sul quale è regolato il finanziamento sono impiegati per estinguere il debito da interessi.

In caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili: il saldo relativo alla sorte capitale produce interessi e quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.

- d) se l'apertura di credito è a tempo determinato ed è concessa ad un consumatore per un importo compreso tra €200 e €75.000, il Cliente può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, inviando alla Banca, presso l'Agenzia dove è radicato il rapporto, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se nel corso dei 14 giorni, il Cliente ha utilizzato in tutto o in parte le somme messe a disposizione dalla Banca deve, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, restituire il capitale, pagare gli interessi previsti in questo contratto, maturati sulle somme utilizzate, e rimborsare le somme non ripetibili corrisposte dalla Banca alla pubblica amministrazione. Nel caso in cui il Cliente receda dal contratto secondo le modalità di cui sopra, il recesso si estenderà automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il contratto di apertura di credito, se tali servizi sono resi dalla Banca ovvero da un terzo sulla base di un accordo con la Banca.
- e) la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente un preavviso non inferiore ad un giorno. Qualora l'apertura di credito sia concessa ad un consumatore la Banca ha facoltà di recedere, nonché di ridurla o di sospenderla, anche nel caso di apertura di credito a tempo determinato, senza preavviso in qualsiasi momento, qualora vi sia un giustificato motivo; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al consumatore un preavviso non inferiore a tre giorni.
- f) a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo di recesso il prodursi di eventi significativi di inefficienza o irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale o imprenditoriale o professionale, tale da porne ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità, correttezza commerciale ed affidabilità, quali: gravi irregolarità o carenze o inaffidabilità dei documenti e dei resoconti contabili e gestionali presentati alla Banca per l'ottenimento del fido o successivamente nel corso di esso; scorretto utilizzo dei fidi per frequenti utilizzi oltre o continuativamente prossimi al limite massimo concesso o per scopi non conformi alla loro destinazione o natura;
- creazione fittizia, anche transitoria, di liquidità;
- inadempienze gravi o continue verso clienti o fornitori, irregolarità nei pagamenti anche verso terzi, in particolare se rivelate da protesti o equipollenti, dalla promozione a carico del Cliente di liti, provvedimenti monitori o cautelari o atti di recupero crediti;
- perdite improvvise o continua mancata redditività;
- altri fatti negativi dei quali il Cliente non abbia dato plausibile giustificazione
- g) La Banca dà immediata comunicazione scritta al Cliente della riduzione, sospensione o recesso dall'apertura di credito. Il Cliente ha facoltà di recedere dall'apertura di credito con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto;
- h) in ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso;
- i) le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso.

3. RECLAMI E PROCEDURE DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE.

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Via Altiero Spinelli, n.30-00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e

societarie — ADR(www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia— una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato;

b) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1º gennaio 2009, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato; c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L.98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

4. COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA.

- La Banca fornisce al Cliente, periodicamente, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio del rendiconto e del documento di sintesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal Cliente.
- 2. La Banca fornisce al Cliente, periodicamente, una comunicazione nella quale viene specificamente evidenziata e rendicontata al Cliente con cadenza massima annuale, la commissione onnicomprensiva con l'indicazione dell'effettivo utilizzo dei fondi avvenuto nello stesso periodo, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal Cliente.

5. MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI.

La Banca può modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni economiche e normative, in presenza di un giustificato motivo (Art. 118 del T.U.L.B. D.Lgs. n. 385/1993) con le modalità previste dalla legge. La Banca comunica queste modifiche al Cliente in forma scritta o mediante altro supporto durevole da lui accettato, con preavviso minimo di 2 mesi. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche, senza penalità o spese di chiusura, e in questo caso, in sede di liquidazione del rapporto, verranno applicate le condizioni precedenti. Se il Cliente non esercita il diritto di recesso nei termini stabiliti, la Banca riterrà approvate le modifiche.

In caso di cliente consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), se il tasso di interesse applicato al Cliente varia in funzione di parametri dallo stesso prescetti (ad esempio, EURIBOR, tasso BCE, etc.), in caso di variazioni di tali parametri, la Banca comunica al Cliente, periodicamente in forma scritta su supporto cartaceo o altro supporto durevole preventivamente accettato, le modifiche dei tassi, dovute a tali variazioni. Inoltre, le variazioni dei tassi di riferimento verranno pubblicate dalla Banca nel proprio sito www.bnl.it, nonché rese disponibili presso le dipendenze.

6. COMMISSIONE ONNICOMPRENSIVA.

La commissione onnicomprensiva remunera la Banca per la messa a disposizione di fondi. Viene applicata dal momento della messa a disposizione delle somme in misura percentuale sull'accordato e per il periodo di durata del fido.

La periodicità di liquidazione della commissione onnicomprensiva è quella del conto corrente di regolamento scelto dal Cliente. Nel caso di periodo di liquidazione non trimestrale la formula di calcolo applicata è quella descritta nelle condizioni economiche del presente contratto. Il regolamento della commissione onnicomprensiva avviene sul conto corrente specificamente indicato dal Cliente.

7. GARANZIE.

Laddove per la concessione dell'apertura di credito si fosse resa necessaria l'acquisizione di garanzie, l'utilizzo della stessa sarà sospeso fino al completamento del processo di formalizzazione/costituzione delle garanzie offerte. Il Cliente si impegna a conservare – per quanto in sua facoltà e compiendo o consentendo gli atti conservativi più idonei, dandone notizia alla Banca – le garanzie reali costituite nonché – su richiesta della Banca stessa – ad integrare le garanzie di quallunque tipo che siano divenute insufficienti mediante, a seconda dei casi, la prestazione di nuove garanzie o la sostituzione del garante.

8. ELEZIONE DI DOMICILIO DEL CLIENTE.

L'invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche della Banca sono fatte al Cliente con pieno effetto, anche nei confronti degli eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, all'indirizzo dal Cliente stesso indicato all'atto della conclusione del contratto, oppure portato a conoscenza della Banca con comunicazione scritta ricettizia.

9. RINVIO.

Restano ferme, per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le norme contrattuali che regolano i conti correnti di utilizzo del fido.